UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

H(uman) All
LA RICERCA DI UNIMI AL SERVIZIO DELL'INCLUSIONE

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

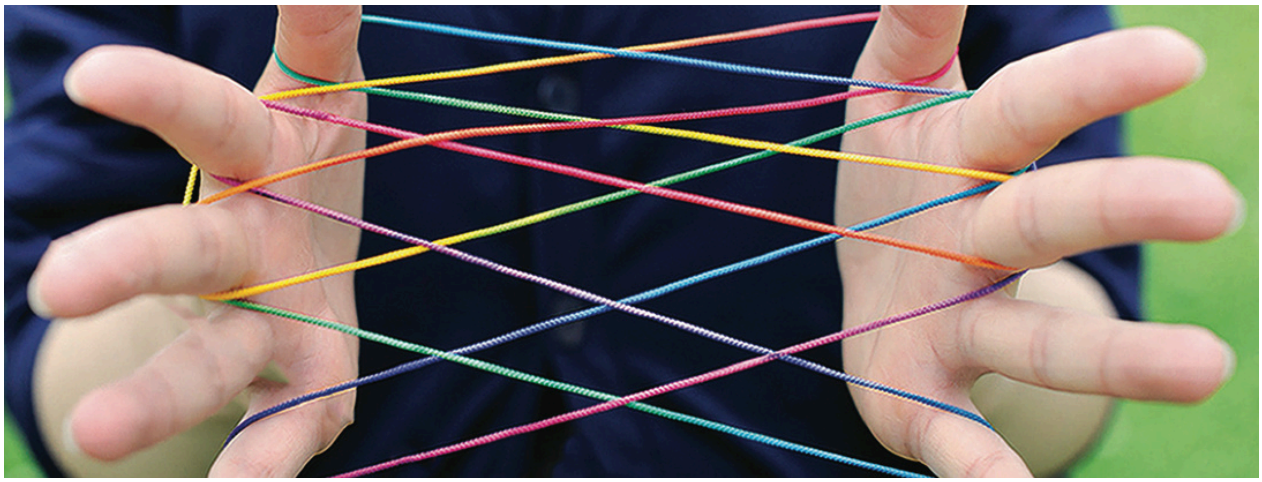

I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

Eccoci all'ultimo numero della newsletter dell'Osservatorio giuridico Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano prima della pausa estiva.

In questo numero, facciamo innanzitutto il punto sulla sperimentazione della **riforma della disabilità** che, dopo oltre un anno dal suo avvio, presenta una serie di significative criticità legate sia alla pressoché completa assenza di dati ufficiali di un qualche interesse, sia alla mancata adozione di alcuni atti regolamentari che avrebbero dovuto consentire un più efficace svolgimento della sperimentazione stessa.

Al solito, poi l'analisi della giurisprudenza più interessante delle ultime settimane: da una sentenza della Cassazione sul **diritto del lavoratore caregiver a non prestare lavoro notturno**, ad alcune pronunce in tema di **compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali**, ad una interessante decisione del Tar Emilia Romagna sul **progetto di vita**.

Ancora, questa newsletter contiene i **dati più rilevanti** del nostro **rapporto annuale sulla giurisprudenza del 2025**, che abbiamo presentato al pubblico qualche settimana fa in un interessante seminario di studio che oggi raccontiamo a chi non è potuto venire o ascoltarci sui canali social dell'Ateneo.

Con l'augurare alle nostre lettrici e ai nostri lettori una serena pausa estiva, diamo l'appuntamento a tutte e tutti a settembre. Ad attendervi ci sarà la nostra consueta newsletter che, possiamo già anticiparlo, si soffermerà, tra le altre cose, sulla sentenza della Cassazione relativa alla frequenza a scuola che, appena pubblicata, ha già suscitato molto interesse, e sul decreto legislativo n. 123 del 2026 che dota di maggiori poteri il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Vi aspettiamo anche per un interessante **convegno**, che si svolgerà il **10 settembre in Statale**, in cui si ragionerà di come le Università dovranno essere protagoniste nell'ambito di quanto previsto dal Piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità. Ne parliamo con qualche dettaglio in più nelle ultime pagine di questa newsletter.
Buona lettura, buona estate e arrivederci a settembre!

Con il coordinamento di Giuseppe Arconzo hanno contribuito alla redazione del presente numero della newsletter Eleonora Aragona, Martina Bracale, Beatrice Esposito, Stefania Leone, Gaia Patarini e Federica Sammali.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

RIFORMA DISABILITÀ: A CHE PUNTO SIAMO?

A distanza di qualche mese dagli ultimi aggiornamenti (newsletter **numero 15**) e quando mancano poco più di 5 mesi alla fine della sperimentazione sulla riforma in tema di disabilità e alla sua entrata in vigore su tutto il territorio nazionale, può essere utile fare il punto su come si stia evolvendo questa delicata fase.
Come ben noto, la riforma non consiste in un singolo intervento legislativo, ma in un complesso di disposizioni che interessano l'accertamento della condizione di disabilità, il progetto di vita, l'accessibilità, l'istituzione del Garante nazionale e molti altri aspetti che modificano la normativa a tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Una delle parti più attese della riforma è rappresentata da quanto sancito nel d.lgs. n. 62 del 2024, che ha ridisegnato l'intero sistema di accertamento della condizione di disabilità. Il decreto, al fine di superare la frammentazione delle procedure, ha previsto un'unica valutazione di base affidata integralmente all'INPS, destinata a sostituire le molteplici procedure di accertamento esistenti. Accanto a questa valutazione è stata poi prevista una successiva valutazione multidimensionale, finalizzata alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo un modello coerente con la Convenzione ONU e con la classificazione ICF dell'OMS.
Il legislatore ha scelto un approccio graduale, subordinando l'effettiva operatività del nuovo sistema all'adozione di numerosi provvedimenti attuativi. L'attuazione di questa fondamentale parte della riforma si è però rivelata sin da subito ben più complessa del previsto. Ciò ha quindi comportato che il calendario degli interventi, e in particolare i tempi della delicata fase di sperimentazione delle nuove procedure, siano stati più volte modificati e tra ritardi, silenziose proroghe e rinvii passati in sordina, il punto di arrivo si è fatto sempre più lontano.
Basti pensare al fatto che, in poco meno di due anni, il d.lgs. n. 62 del 2024 è stato fatto oggetto di significative modifiche da parte di tre distinti decreti-legge.
Partiamo dall'inizio: a poche settimane dall'adozione del d.lgs. n. 62 del 2024, il legislatore è intervenuto una prima volta con il **decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71**, convertito nella legge n. 106 del 2024, apportando alcune modifiche significative al percorso di attuazione della riforma. Il d.l. in questione, oltre a individuare le nove province nelle quali avviare, dal 1° gennaio 2025, la sperimentazione (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), aveva posticipato di un anno, dal 30 novembre 2024 al 30 novembre 2025, il termine per l'adozione del regolamento ministeriale destinato a definire i nuovi criteri di accertamento della disabilità. Al contempo si era stabilito che **la sperimentazione sarebbe stata limitata a solo tre specifiche "condizioni-pilota"**: i disturbi dello spettro autistico, il diabete mellito di tipo 2 e la sclerosi multipla. Affinché ciò fosse possibile, il d.l. n. 71 del 2024 rinviava però a un regolamento ministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2024, la definizione dei criteri medico-legali e delle modalità di svolgimento della sperimentazione per queste tre patologie.
Il regolamento in questione (**decreto ministeriale n. 94 del 2025**) è stato però pubblicato, con **quasi otto mesi di ritardo**, sulla Gazzetta Ufficiale soltanto alla fine di giugno 2025, con la conseguenza che la sperimentazione – **pur limitata**

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

RIFORMA DISABILITÀ: A CHE PUNTO SIAMO?

CONTINUA

soltanto a 3 patologie – è iniziata soltanto a metà luglio del 2025 e non a gennaio 2025, come pure si era previsto.
Nel frattempo, le difficoltà nell'adozione dei regolamenti attuativi avevano indotto il legislatore a intervenire con il **decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202**, convertito dalla legge n. 15 del 2025, che ha profondamente rivisto tempi e modalità della sperimentazione. Si è rinviata di un anno, **dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale, prolungando la fase sperimentale per tutto il 2026**. Il termine per l'adozione del regolamento ministeriale destinato a definire i nuovi criteri di accertamento della disabilità slittava di un altro anno, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026. Allo stesso tempo, il d.l. n. 202 del 2024 ampliava il numero dei territori coinvolti nella sperimentazione, cosicché alle nove province inizialmente individuate se ne sarebbero unite, dal 30 settembre 2025, altre undici (Alessandria, Aosta, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza e la Provincia autonoma di Trento).
Sempre il d.l. n. 202 del 2024 **estendeva anche il numero delle condizioni cliniche oggetto della sperimentazione**. Alle tre patologie inizialmente individuate, sono state aggiunte le disabilità connesse ad artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche. Anche in questo caso, la definizione dei relativi criteri valutativi ICF era demandata a un **successivo regolamento ministeriale che sarebbe dovuto essere adottato entro l'agosto del 2025**, per consentire l'avvio – in tutte le ormai 20 province – della sperimentazione non solo sulle prime tre patologie pilota, ma anche su questo secondo blocco di patologie. **Al momento di questo regolamento non c'è ancora traccia. Ne consegue che questa parte della sperimentazione non è mai stata avviata**.
L'ultimo passaggio è iniziato il 1° marzo 2026: il **decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19**, convertito in legge n. 50 del 2026 ha esteso la sperimentazione del nuovo sistema ad altre quaranta province, sull'intero territorio nazionale. Lo stesso d.l. n. 19 del 2026, preso atto delle difficoltà rilevate da INPS nel reperire medici legali, **ha introdotto notevoli "semplificazioni" nelle composizioni delle commissioni mediche chiamate a svolgere la valutazione di base**.
Da ultimo, ma non per ultimo, va paradossalmente registrato che anche **il regolamento che** – ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2024 – a**vrebbe dovuto disciplinare entro il 30 novembre 2024 le modalità operative della sperimentazione e il monitoraggio dei suoi esiti non è stato ancora adottato**.
Vero che il Consiglio di Stato, con il **parere n. 126 del 2026** reso nello scorso mese di marzo, ha esaminato lo schema di regolamento. Ma è altrettanto vero che sono state evidenziate non poche criticità: dalla presenza di due versioni tra loro incoerenti dello schema, alla mancanza dell'analisi tecnico-normativa, fino a scostamenti rilevanti rispetto al parere del Garante Privacy sul trattamento dei dati raccolti da INPS e ISS.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha scelto di non rinviare l'affare al Ministero per un supplemento istruttorio, affermando esplicitamente che il tempo a disposizione prima della chiusura della sperimentazione, fissata al 31 dicembre 2026, si andava

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

RIFORMA DISABILITÀ: A CHE PUNTO SIAMO?

CONTINUA

si va facendo sempre più stretto.
Da marzo ad oggi, non è però dato sapere in quali secche il regolamento si sia arenato, con la conseguenza che siamo in presenza di una sperimentazione avviata senza che sia stato mai adottato il regolamento contenente le modalità per la procedura di sperimentazione.
In definitiva: la sperimentazione ha fatto qualche timido passo in avanti, ma – quando mancano pochi mesi alla sua conclusione – siamo ben lungi dal poterla definire una sperimentazione soddisfacente.
Il problema non è soltanto la già illustrata mancata adozione dei citati regolamenti: a ciò si aggiunge il problema per cui i dati sulla sperimentazione, pur pochi e frammentati, non appaiono incoraggianti: un'analisi condotta dalla CGIL sull'andamento delle nuove procedure nelle prime nove province coinvolte ha evidenziato che, tra il 2024 e il 2025, le domande di invalidità civile e di inabilità previdenziale presentate all'INPS sono diminuite da 20.578 a 17.881, registrando una riduzione di circa il 13%. Nelle province non interessate dalla sperimentazione, invece, nello stesso periodo si è registrato un lieve incremento delle domande, pari a circa l'1%.
Questi dati sono stati richiamati anche in un'**interrogazione parlamentare** presentata il 4 giugno 2026, nella quale si evidenzia come tale divergenza possa suggerire una correlazione tra l'introduzione delle nuove procedure e la riduzione delle richieste di accertamento. Nell'interrogazione si chiede pertanto al Governo se sia a conoscenza dei risultati emersi dalla fase sperimentale, quali valutazioni abbia svolto sul loro impatto e se ritenga necessario adottare ulteriori misure correttive.
Un utile riscontro a queste prime, parziali evidenze proviene dai dati ufficiali diffusi dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS nel Rendiconto sociale 2025 (https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/rendiconti-sociali/rendiconti-sociali-2025/rendiconto-sociale-2025.html), che dedica due tabelle specifiche all'andamento della valutazione di base nelle nove province della prima fase di sperimentazione. Complessivamente, sono stati presentati 122.795 certificati introduttivi, dei quali 85.761 risultano definiti, pari al 69,84%.
Il dato aggregato nasconde però differenze significative. Se la percentuale di definizione dei certificati presentati da malati oncologici si attesta all'81,19% e quella relativa ai minorenni all'84,71%, per le tre patologie pilota originariamente individuate nella sperimentazione – disturbi dello spettro autistico, diabete mellito di tipo 2 e sclerosi multipla – la quota di certificati definiti scende al 38,83%, ben al di sotto della media generale. Un dato che segnala come l'istruttoria di queste pratiche proceda con particolare lentezza.
Anche i tempi di giacenza – l'intervallo tra la presentazione del certificato e la validazione del verbale – variano sensibilmente da provincia a provincia. A fronte di una tendenziale riduzione tra il 2024 e il 2025, evidente ad esempio a Forlì-Cesena (da 161 a 45 giorni) e a Frosinone (da 189 a 105 giorni), in altri casi si registra un peggioramento, come a Brescia (da 65 a 175 giorni) e a Salerno (da 48 a 88 giorni).

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

RIFORMA DISABILITÀ: A CHE PUNTO SIAMO?

CONTINUA

Sassari resta la provincia con le maggiori criticità: 206 giorni di giacenza media nel 2025 (comunque in calo rispetto ai 520 del 2024) e la percentuale più bassa di certificati definiti (43,69%). Catanzaro si rivela invece la realtà più efficiente, con il 91,29% di certificati definiti e appena 32 giorni di giacenza media.
Il quadro che abbiamo ricostruito restituisce quindi l'immagine di una riforma che avanza, ma per tappe incerte e in palese ritardo rispetto al calendario originario. La sperimentazione della valutazione di base si estende ormai a gran parte del territorio nazionale, ma resta un cantiere aperto: non solo la sperimentazione si è avviata pur nell'assenza del regolamento che avrebbe dovuto disciplinare proprio le procedure di sperimentazione e le verifiche dei suoi esiti; non solo manca il regolamento ministeriale per la certificazione secondo i criteri ICF di artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche; di più, i primi dati disponibili – pur parziali – sollevano interrogativi che meritano attenzione, come dimostra l'interrogazione parlamentare depositata lo scorso giugno. Tutto ciò senza ignorare che qui ci siamo soffermati soltanto sulla sperimentazione relativa alla valutazione di base, laddove lo stato di attuazione della sperimentazione sulla valutazione multidimensionale è avvolto in dati ancora più incerti, essendo legati ai singoli ambiti territoriali di ciascuna provincia.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LAVORO NOTTURNO E DISABILITÀ: PER LA CASSAZIONE L'ESONERO NON RICHIEDE LA GRAVITÀ DELLA DISABILITÀ

Con l'ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di cassazione, sez. lav., affronta una questione di rilevanza pratica per molte famiglie: il diritto del lavoratore, coniugato con persona con disabilità, a non svolgere il lavoro notturno. La decisione conferma un orientamento già espresso dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12649 del 2023, rafforzando così una lettura inclusiva della normativa a tutela delle persone con disabilità.

Il caso riguardava un lavoratore ferroviario che chiedeva di essere esonerato dai turni notturni in quanto convivente e coniugato con una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che la disabilità della coniuge non era stata qualificata come "grave" (la questione era sorta prima che il d.lgs n. 62 del 2024 modificasse la terminologia dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che oggi non ragiona più di gravità, ma parla invece di sostegni intensivi).

L'azienda sosteneva quindi che il beneficio previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003 – che prevede l'assenza dell'obbligo di svolgere lavoro notturno per una serie di soggetti, tra cui «la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni» – non dovesse applicarsi. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Bologna avevano però accolto la domanda del lavoratore e la Cassazione ha confermato tale conclusione.

Secondo la Corte, il testo della legge è chiaro: l'esenzione dal lavoro notturno spetta al lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992. La norma non richiede che la disabilità sia connotata da gravità.

È noto che la legge in esame operi una distinzione tra una condizione generale di disabilità e una situazione di gravità che implica sostegni più o meno intensivi. Quando il legislatore ha voluto subordinare un beneficio alla presenza di una disabilità grave, lo ha stabilito espressamente, come accade per altri istituti previsti dalla stessa legge. Nel caso del lavoro notturno, invece, tale requisito non compare.

La Cassazione respinge anche l'argomento secondo cui l'espressione «a proprio carico» implicherebbe necessariamente una situazione di disabilità grave. Prendersi cura di una persona con disabilità, osservano i giudici, non significa soltanto assistere chi necessità di un supporto continuo e permanente. Anche una disabilità non caratterizzata da una condizione di gravità può richiedere che la persona con disabilità abbia necessità di presenza, attenzione e sostegno da parte dei familiari. Limitare il beneficio ai soli casi più severi significherebbe introdurre un requisito che il legislatore non ha previsto.

Particolarmente interessante è il richiamo al quadro costituzionale e sovranazionale. L'ordinanza si inserisce invero in una giurisprudenza costituzionale che interpreta le norme in materia di disabilità alla luce dei principi di uguaglianza sostanziale, inclusione sociale e tutela delle relazioni di cura. La Cassazione valorizza l'idea che la protezione della persona con disabilità non si esaurisca nelle prestazioni sanitarie o assistenziali, ma comprenda anche la salvaguardia dei legami familiari che rendono possibile la piena partecipazione alla vita sociale.

La decisione assume dunque un significato che va oltre il singolo caso. Essa riconosce il ruolo fondamentale dei caregiver familiari e conferma che le misure di conciliazione tra lavoro e assistenza rappresentano strumenti essenziali per

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LAVORO NOTTURNO E DISABILITÀ: PER LA CASSAZIONE L'ESONERO NON RICHIEDE LA GRAVITÀ DELLA DISABILITÀ

CONTINUA

l'effettività dei diritti delle persone con disabilità. In questa prospettiva, l'esonero dal lavoro notturno non appare come un privilegio individuale del lavoratore, ma come una tutela indiretta della persona assistita e del suo diritto a mantenere una rete di relazioni e di supporto adeguata.
Per queste ragioni, l'ordinanza si segnala come un'ulteriore tappa nel percorso di ampliamento delle garanzie riconosciute ai caregiver familiari (si ricordi la recente giurisprudenza in tema di discriminazione per associazione), privilegiando una lettura della normativa coerente con i principi di inclusione e con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena partecipazione alla vita sociale.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA: LA GIURISPRUDENZA RIDEFINISCE I CONFINI DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Sulla compartecipazione economica alle prestazioni assistenziali il contenzioso non accenna a placarsi. Alcuni principi si sono ormai sedimentati negli ultimi anni, ma la ripartizione degli oneri tra SSN, enti locali e utenti resta un terreno di scontro tutt'altro che pacificato.
A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, Consiglio di Stato e Cassazione sono tornati sul tema, ciascuno dal proprio versante, con l'evidente intento di mettere ordine tra le maglie ancora larghe della materia.
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sent. 5 giugno 2026, n. 4571 (link), ha affrontato la questione della quota di compartecipazione economica richiesta da un Comune nell'ambito della predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328 del 2000, in favore di una persona in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza. Il progetto, redatto per la prima volta nel 2022 e comprensivo sia di interventi sanitari (fisioterapia, logopedia, percorsi riabilitativi) sia di interventi sociali (assistenza domiciliare, attività di inclusione), era stato sostituito nel 2023 da un nuovo atto che riduceva sensibilmente le prestazioni e introduceva, per la prima volta, una quota di compartecipazione economica calcolata sulla base della situazione reddituale dell'intero nucleo familiare.
Il TAR Calabria, in primo grado, aveva sostanzialmente avallato questa tesi, riconoscendo ampia discrezionalità all'amministrazione nella modulazione delle prestazioni in funzione delle risorse disponibili.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la decisione, ritenendo illegittimi i criteri introdotti dal Comune per determinare la compartecipazione: richiamando un orientamento già ampiamente consolidato, ha ribadito che l'ISEE sociosanitario ristretto costituisce il parametro esclusivo e vincolante per la valutazione della capacità contributiva nelle prestazioni sociali agevolate e che, in presenza di un ISEE sociosanitario pari a zero (come nel caso in questione) non può essere imposta alcuna forma di contribuzione economica. Diversamente, infatti, si costringerebbe di fatto il beneficiario a utilizzare le proprie provvidenze assistenziali per finanziare la propria stessa assistenza, in aperta violazione del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.
Su un piano normativo distinto, ma con una preoccupazione di fondo per certi versi speculare, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con cinque pronunce quasi coeve (nn. 16595, 16601 e 16603 del 27 maggio 2026; nn. 16777 e 16789 del 28 maggio 2026), emesse nell'arco di due giorni dalla medesima sezione e con collegi sostanzialmente identici. Il tema, qui, è il riparto degli oneri per l'assistenza in RSA di pazienti con patologie cronico-degenerative: quando cioè queste prestazioni debbano essere poste integralmente a carico del SSN, senza alcuna compartecipazione a carico del paziente o della famiglia.
Le aziende sanitarie coinvolte nelle controversie sostenevano che, una volta collocato il paziente in lungodegenza residenziale, dovesse automaticamente applicarsi il criterio di compartecipazione previsto dalla tabella allegata al D.P.C.M. 29 novembre 2001. La Cassazione ha invece respinto questa ricostruzione, affermando che la disciplina rilevante è quella del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, il quale, come si legge nella pronuncia n. 16595 «non categorizza patologie o infermità, ma tipologie di prestazioni sanitarie». Il regime economico applicabile dipende, dunque, dal contenuto concreto della prestazione erogata: anche nella fase di lungo-assistenza possono infatti essere presenti prestazioni «ad elevata integrazione sanitaria», nelle quali cura sanitaria e assistenza alla persona risultano inscindibilmente compenetrate. Il criterio distintivo decisivo, chiarito nell'ordinanza n. 16777, è «la individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato»: occorre cioè verificare se l'assistenza alla persona sia

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA: LA GIURISPRUDENZA RIDEFINISCE I CONFINI DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

CONTINUA

funzionalmente inserita in un percorso terapeutico continuativo, caso in cui essa può dirsi indispensabile all'erogazione della cura e dunque interamente a carico del SSN. In questo modo, la Cassazione tenta di evitare che ogni ricovero in RSA venga automaticamente addossato al SSN ma, al tempo stesso, anche di impedire che pazienti con specifiche necessità di assistenza sanitaria e sociosanitaria vengano qualificati come meri "assistiti sociali", con conseguente trasferimento dei costi sulle famiglie.
Pur riguardando situazioni diverse – da un lato il diritto a un progetto di vita realmente adeguato ai propri bisogni, dall'altro il diritto alla dovuta assistenza durante il ricovero per patologie croniche – le vicende nascono in fondo da una preoccupazione condivisa. Quella di impedire, cioè, che la scarsità di risorse pubbliche comprometta i diritti fondamentali della persona, scaricando sul singolo o sulle famiglie oneri che l'ordinamento considera, in via prioritaria, a carico della collettività.
Sul fronte ISEE, il problema non sorge in merito all'individuazione del principio, che la giurisprudenza amministrativa ha già ribadito in varie pronunce, ma riguarda piuttosto la sua tenuta. L'introduzione di criteri ulteriori da parte degli enti locali rispetto a quelli previsti dal d.P.C.M. n. 159 del 2013 si ripropone spesso e ciò comporta, di riflesso, che i cittadini si trovino di volta in volta costretti a rivolgersi al giudice amministrativo per veder riconosciuto un diritto che la disciplina di settore già garantiva.
Sul fronte della quota di compartecipazione alle prestazioni previste durante i ricoveri in strutture, il nodo riguarda invece la complessa determinazione della natura delle prestazioni erogate. La Corte di Cassazione precisa come debba essere condotto l'accertamento dell'inscindibilità tra la componente assistenziale e quella sanitaria, elemento che determina quando l'onere economico debba essere posto a carico del SSN.
Anche qui il principio, per quanto limpido sulla carta, si scontra (già da tempo) con la difficoltà di applicarlo, dal momento che la qualificazione di una prestazione come sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria dipende da valutazioni di fatto sempre più spesso rimesse, caso per caso, al giudice. È lecito allora sperare che, alla luce dei principi ora ribaditi con maggior nitidezza dalla Cassazione, il contenzioso in materia possa progressivamente ridimensionarsi.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ANCORA SUL PROGETTO DI VITA: CONTENUTI, OBBLIGHI DEL COMUNE E RISARCIMENTO DEL DANNO

Il TAR Emilia-Romagna (Parma) sez. I, sent. 19 giugno 2026, n. 346, si è pronunciato sulla domanda di annullamento di un progetto di vita individuale. Sebbene le censure avanzate in questo caso – in primis il silenzio del comune e poi l'asserita inadeguatezza del progetto di vita adottato – non siano diverse da quelle più volte segnalate e commentate nelle nostre analisi, vale la pena di soffermarsi su questa decisione poiché restituisce un quadro molto chiaro sulla disciplina del progetto di vita, non lasciando alcun dubbio sugli obblighi gravanti sulle amministrazioni coinvolte.
Nel caso di specie, i genitori di un minore con disabilità ricorrevano al TAR per far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune e dall'ASL in relazione alla loro richiesta di predisposizione di un progetto di vita. Come spesso accade nelle controversie, tanto relative al PEI quanto al progetto di vita, una volta depositato il ricorso, il Comune immediatamente interveniva trasmettendo alla famiglia il progetto di vita e chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.
I ricorrenti impugnavano comunque il progetto, ritenendolo inadeguato e incompleto, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni.
Il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso.
Dopo aver ricostruito dettagliatamente la normativa, richiamando sia l'art. 14 della l. n. 328 del 2000, sia il d. lgs. n. 62 del 2024, il TAR ha innanzitutto sottolineato come tutto questo complesso e articolato sistema sia volto «alla tutela della salute, del benessere e della qualità di vita del soggetto affetto da disabilità, il quale ha diritto a ricevere le cure e l'assistenza all'uopo necessarie» e che è inderogabile dovere dell'Amministrazione erogare i servizi e le prestazioni per consentire alla persona con disabilità di conseguire le condizioni ottimali di salute e benessere, sociale e di vita, rimuovendo o diminuendo eventuali barriere.
In questo quadro, il progetto di vita si configura come uno strumento delineato «al fine di coordinare, in un unico programma, i diversi interventi necessari a tutela del soggetto disabile e facenti capo a diverse pubbliche istituzioni; ragion per cui il progetto deve necessariamente contenere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale della persona con disabilità, l'indicazione delle singole progettualità in termini di cura, di riabilitazione, di educazione scolastica personalizzata, di servizi alla persona, di integrazione sociale, progettualità da valorizzarsi non solo atomisticamente, ma in un'ottica complessiva e unitaria, funzionale al miglioramento multifattoriale della persona».
Nel caso di specie, il progetto di vita trasmesso dal Comune – costituito dalla valutazione multidimensionale, dalla valutazione diagnostica nonché da quella socio-educativa e da una serie astratta di obiettivi – non presentava i requisiti minimi per poter essere qualificato tale, mancando «qualsivoglia progettualità finalizzata alla concreta realizzazione degli obiettivi della persona con disabilità, all'effettivo miglioramento delle sue condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, all'incentivazione della sua inclusione sociale e della sua partecipazione nei diversi contesti di vita, e risultando perciò il provvedimento in questione una mera raccolta di documenti e referti, accompagnata da una enunciazione di mero principio, peraltro generica e astratta, degli obiettivi che si intendono perseguire».
Con l'annullamento del provvedimento, il TAR ha anche accolto integralmente la domanda risarcitoria, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che sotto quello del danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, quantificato in oltre 10.000 euro, il giudice ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi necessari: condotta illecita (ritardo nel predisporre il progetto e mancata predisposizione di un progetto adeguato), l'elemento soggettivo della colpa (negligenza del comune), l'evento dannoso (l'avere dovuto i richiedenti ricorrere a

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ANCORA SUL PROGETTO DI VITA: CONTENUTI, OBBLIGHI DEL COMUNE E RISARCIMENTO DEL DANNO

CONTINUA

strutture private per fronteggiare i bisogni del minore) e il nesso causale tra condotta illecita ed evento dannoso, considerando che ove fosse stato predisposto un adeguato progetto di vita, i ricorrenti non avrebbero dovuto fronteggiare ulteriori spese.
Sul piano del danno non patrimoniale (€3.000 per il minore e €1.500 per ciascun genitore), il TAR ha ritenuto che la mancata predisposizione di un adeguato progetto di vita abbia determinato senza dubbio «un eccezionale carico assistenziale, psicologico e fisico gravante sulla famiglia e, in particolare, sulla madre, tenuto conto anche della "quotidianità segnata da gravi crisi comportamentali" e della "necessità di una supervisione continua"».
In definitiva, una sentenza molto completa che dimostra ancora una volta come i principi in materia di progetto di vita, nonostante i cambiamenti in corso con la sperimentazione, siano ben consolidati.
I giudici lo ribadiscono in maniera molto chiara: il Comune, di concerto con l'ASL competente, ha un inderogabile dovere di adottare un progetto di vita completo, che non si esaurisca nella mera sommatoria di documenti, ma che sia un vero strumento di programmazione diretto all'inclusione effettiva della persona con disabilità.

LUGLIO 2026 - N. 19 - 2° ANNO

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

TERZO RAPPORTO ANNUALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Lunedì 22 giugno abbiamo presentato il Terzo Rapporto annuale sui diritti delle persone con disabilità, frutto del lavoro di monitoraggio che il nostro Osservatorio conduce quotidianamente nell'ambito di Human Hall. Una mattinata di confronto con istituzioni, associazioni e mondo della ricerca, di cui vogliamo dare conto a chi ci segue attraverso questa newsletter.
Il Report 2025 ha analizzato **2.005 sentenze** in ambito civile, penale e amministrativo, a cui si aggiungono le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il dato di fondo che emerge, e che ha attraversato tutti gli interventi della mattinata, è la distanza che continua a separare il riconoscimento formale dei diritti dalla loro effettività: troppo spesso, per ottenere ciò che spetta per legge, le persone con disabilità e le loro famiglie devono ancora rivolgersi a un giudice.
Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista di Rcs Mediagroup Simone Fanti, che ringraziamo per aver accompagnato la mattinata, è stata la rettrice Marina Brambilla, che ha voluto ricordare come questo appuntamento rappresenti ormai un momento di riflessione e di assunzione di responsabilità collettiva: il ricorso frequente alla giustizia, in particolare sul diritto allo studio e sul diritto al lavoro, interpella l'Università anche come istituzione e come datore di lavoro. Sono seguiti i saluti di Elena Lucchini, assessora a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, che ha sottolineato l'utilità di trasformare l'analisi giuridica in strumento di lavoro per le istituzioni, e di Lamberto Bertolè, assessore a Welfare e Salute del Comune di Milano, che ha individuato nel progetto di vita, nell'accessibilità e nell'inserimento lavorativo i tre ambiti di maggiore criticità, richiamando la necessità di far dialogare tra loro le riforme in corso.
Nel videomessaggio introduttivo, la coordinatrice di Human Hall Marilisa D'Amico ha ripercorso le ragioni da cui questo lavoro è nato nel 2022, nell'ambito del progetto MUSA finanziato dal PNRR: «Per noi costituzionalisti non è sufficiente commentare leggi e sentenze, ma occorre analizzare i diritti nella loro effettività, a partire dai casi concreti e dalle condizioni reali delle persone con disabilità».

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

I DATI DEL REPORT 2025

Nella presentazione del Rapporto abbiamo dato conto delle principali tendenze emerse dal monitoraggio. Il diritto allo studio e il diritto al lavoro rappresentano insieme il 56% del contenzioso analizzato. Il dato sul lavoro è quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti, trainato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha reso sempre più centrale il concetto di accomodamento ragionevole. Sul diritto allo studio si conferma il peso del contenzioso seriale della Regione Campania, su cui gli stessi giudici amministrativi hanno acceso i riflettori, investendo anche la procura della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Continua a colpirci il dato sulla legge n. 67 del 2006: lo strumento processuale antidiscriminatorio pensato dal legislatore ormai vent'anni fa risulta di fatto quasi inutilizzato, con pochissimi casi rinvenuti sull'intero campione, anche se i principi antidiscriminatori in essa contenuti sono ormai patrimonio comune di molte pronunce.
Abbiamo voluto inoltre richiamare l'attenzione su un tema di cui non parla quasi nessuno: le condizioni di vita delle persone con disabilità all'interno delle carceri, oggetto di richiami della Corte europea dei diritti dell'uomo, a fronte di un totale disinteresse delle istituzioni nazionali.
Tra gli elementi positivi registrati quest'anno: l'estensione delle tutele ai lavoratori e alle lavoratrici caregiver attraverso la figura della discriminazione per associazione, destinata a generare un contenzioso significativo nei prossimi anni; le pronunce che riconoscono l'obbligo di somministrazione dei farmaci salvavita agli studenti e alle studentesse con disabilità; le sentenze della Cassazione che contrastano il pregiudizio sull'attendibilità delle vittime di reato con disabilità; una Corte costituzionale sempre più protagonista, con pronunce significative su partecipazione politica, persone straniere con disabilità e caregiver.

DIRITTO ALLO STUDIO: UN DIRITTO CHE PASSA DAI TRIBUNALI

Il primo approfondimento tematico è stato affidato all'avv. Mariella Meli, presidente della Consulta per le persone con disabilità del Comune di Milano, che si è concentrata sulle oltre 700 pronunce in materia di diritto allo studio contenute nel rapporto e suddivise in quattro filoni: taglio delle ore di sostegno, taglio delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, diritto al trasporto scolastico e ulteriori controversie. Meli ha evidenziato due paradossi: da un lato una giurisprudenza chiarissima, per cui il diritto allo studio non è comprimibile per ragioni organizzative o di bilancio, sistematicamente disattesa dalla prassi amministrativa; dall'altro il ricorso sempre più frequente allo strumento cautelare, per sua natura eccezionale, divenuto la via ordinaria per ottenere ciò che spetterebbe di diritto. Un fenomeno che genera una selezione economico-sociale: ottiene il diritto solo chi ha le risorse, il tempo e la forza per adire il giudice. Le conclusioni dell'Avv. Meli meritano di essere condivise: senza una formazione estesa a tutto il corpo docente, le sole ore di sostegno rischiano di trasformare l'inclusione in un «isolamento assistito».

DISABILITÀ E BACKGROUND MIGRATORIO: QUANDO LE BARRIERE SI MOLTIPLICANO

Laura Abet, responsabile del Centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi – LEDHA, ha affrontato il tema dell'intersezione tra disabilità e background migratorio: appena 29 sentenze nel campione analizzato, ma dal peso specifico rilevantissimo. I filoni riguardano la concessione della cittadinanza, la protezione internazionale, l'accesso alle prestazioni assistenziali e sanitarie, le misure di espulsione. La giurisprudenza più avanzata impone un'interpretazione costituzionalmente orientata: applicare rigidamente il requisito reddituale trasforma la disabilità in un ulteriore ostacolo all'acquisizione della cittadinanza, e la Corte

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

I DATI DEL REPORT 2025

CONTINUA

DISABILITÀ E BACKGROUND MIGRATORIO: QUANDO LE BARRIERE SI MOLTIPLICANO - 2 -

costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità della norma che non prevedeva deroghe al requisito della conoscenza della lingua italiana. Abet ha poi raccontato il caso seguito direttamente da LEDHA insieme ad ASGI – e di cui la nostra newsletter ha dato conto negli ultimi mesi (https://osservatoriodisabilitahumanhall.unimi.it/wp-content/uploads/sites/101/2026/06/Newsletter-18.pdf) – sull'iscrizione al Servizio sanitario nazionale delle persone straniere che, acquisita una condizione di disabilità durante il soggiorno per lavoro, si vedevano negare l'accesso gratuito al SSN in ragione della conversione del loro titolo di soggiorno in permesso di residenza elettiva: la Corte costituzionale, con la sent. n. 97 del 2026, ha riconosciuto che negare l'iscrizione gratuita produrrebbe una paradossale discriminazione intersezionale, aprendo la strada ai rimborsi su tutto il territorio nazionale.

PEBA: L'ACCESSIBILITÀ COME PRECONDIZIONE DI TUTTI I DIRITTI

L'avv. Alessandro Gerardi, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, si è concentrato sui Piani di eliminazione delle barriere architettoniche: uno strumento di pianificazione introdotto quarant'anni fa, di cui — secondo un sondaggio dell'Associazione — solo un comune su quattro si è effettivamente dotato. Gerardi ha messo a confronto due pronunce di segno opposto: la **sentenza del TAR Sicilia n. 1529 del 2025**, citata nel Rapporto, che pur accogliendo il ricorso dell'Associazione contro il silenzio del Comune di Catania, ha ritenuto di non poter ordinare l'adozione del PEBA, e la ben più incisiva **sentenza del TAR Lazio del 2024**, che aveva invece imposto al Comune di Santa Marinella di approvare il piano entro 180 giorni. In attesa di un chiarimento del Consiglio di Stato, la legge n. 67 del 2006 si conferma, nell'esperienza dell'Associazione, comunque efficace: nei casi promossi, i tribunali hanno sempre qualificato la mancata adozione del PEBA come condotta discriminatoria, ordinando ai Comuni di provvedere.

IL RICONOSCIMENTO E LA TUTELA DEL CAREGIVER FAMILIARE

La seconda parte della mattinata è stata dedicata al disegno di legge sul riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari, attualmente all'esame del Parlamento. La Prof.ssa Stefania Leone, associata di Diritto costituzionale e delegata della rettrice a Disabilità e DSA, ha inquadrato il tema a partire dalla giurisprudenza sulla discriminazione per associazione — dalla sentenza Coleman del 2008 fino alle più recenti pronunce della Corte di giustizia che estendono gli accomodamenti ragionevoli ai lavoratori caregiver — per poi analizzare il **d.d.l. n. 2789**: un intervento atteso, di cui ha auspicato l'approvazione, segnalando alcuni nodi da sciogliere.
Tra questi, il criterio esclusivamente quantitativo per l'individuazione dei diversi profili di caregiver, i requisiti particolarmente stringenti per l'accesso al contributo economico e, soprattutto, la copertura finanziaria, che rischia di attingere al fondo destinato alle persone con disabilità. Una premessa culturale ha attraversato l'intervento: il compito dello Stato è anzitutto alleggerire le famiglie dal carico di cura, non istituzionalizzarlo, perché nessuno dovrebbe essere costretto a sacrificare la propria vita lavorativa per assistere un familiare.
Collegata da remoto, suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio disabilità della CEI, ha portato la prospettiva di chi vive quotidianamente il ruolo di caregiver: la legge è un passaggio

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

I DATI DEL REPORT 2025

CONTINUA

IL RICONOSCIMENTO E LA TUTELA DEL CAREGIVER FAMILIARE -2 -

importante, che fa uscire i caregiver dall'invisibilità, ma non deve deresponsabilizzare la comunità civile ed ecclesiale, perché accanto ai diritti e ai servizi serve l'appartenenza: «avere tanti servizi ma non avere amici con cui condividere» non è inclusione.
Serafino Corti, coordinatore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ha presentato il nuovo Piano d'azione nazionale, frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto circa duecento persone: sette linee di intervento e 66 linee di azione che intrecciano in più punti il tema del caregiver. Dalla promozione della salute all'inclusione lavorativa, dall'ascolto delle famiglie nei piani dell'offerta formativa fino al monitoraggio, perché senza dati non può esserci programmazione.
Le conclusioni sono state affidate a Lisa Noja, consigliera di Regione Lombardia, che ha ricordato come un diritto riconosciuto ma non esigibile sia quasi peggio di un diritto non riconosciuto. Noja ha raccontato una vicenda emblematica: da una recente istanza di accesso in Consiglio regionale è emerso che vi sono 46 milioni di euro di residui non spesi sulla non autosufficienza in Lombardia, a dimostrazione che il problema non è sempre la carenza di risorse, ma la rigidità dei sistemi che le gestiscono. E ha richiamato due principi che facciamo nostri: i diritti non sono concessioni affidate alla sensibilità delle istituzioni; persona con disabilità e caregiver sono due soggettività distinte, ciascuna titolare di diritti e tutele proprie, le cui risorse non possono essere confuse.

IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA

Ringraziamo tutte le relatrici e i relatori, le istituzioni e le associazioni che hanno preso parte alla mattinata, e chi ci ha seguito in presenza e da remoto. Il confronto di questa terza edizione ci conferma una direzione di lavoro: accanto al monitoraggio dell'attuazione giurisprudenziale dei diritti, occorre iniziare a interrogarsi sulle ragioni — organizzative, amministrative, burocratiche — per cui questi diritti faticano a trovare effettività prima e al di fuori delle aule di giustizia. È su questo che proveremo a spostare progressivamente l'attenzione della nostra ricerca.
Il Rapporto, quest'anno per la prima volta pubblicato con la casa editrice del nostro Ateneo, è disponibile sul sito dell'Osservatorio (**link**), dove è possibile rivedere anche la registrazione integrale dell'evento. L'appuntamento, si spera, è al prossimo anno, con la giurisprudenza del 2026.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'UNIVERSITÀ NEL NUOVO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E RAFFORZAMENTO DEL COUNSELING PSICOLOGICO DEDICATO

Il 10 settembre, dalle 9.00 alle 13.30, si terrà nell'Università degli Studi di Milano (aula 102) un convegno dedicato alle novità per l'istruzione universitaria prospettate dal Piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità. Organizzato dalla Prof.ssa Stefania Leone, Delegata della Rettrice a Disabilità e Dsa, insieme al COSP – Centro per orientamento allo studio e alle professioni di ateneo – questo momento di riflessione sarà patrocinato anche dal nostro Osservatorio, dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) e dal CALD (Coordinamento Atenei Lombardi per la Disabilità).
Il **Piano**, del quale avevamo già parlato a ridosso della sua approvazione ha definitivamente assunto veste giuridica con l'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026. Come ricordato anche sopra, esso prevede 7 linee di intervento, che si articolano in ulteriori e più puntuali azioni di intervento. Ad assumere particolare rilievo, per quanto più interessa i servizi di Ateneo dedicati all'inclusione, è la quarta linea di intervento: "Istruzione, Università e Formazione", il cui macro-obiettivo è garantire «il successo formativo di ogni studente, valorizzando le potenzialità e i talenti individuali e preparando per un futuro di piena partecipazione sociale e lavorativa».
Il convegno trae occasione proprio dalle due azioni specificamente riguardanti la formazione universitaria. Da una parte, c'è il tema della possibile estensione delle tutele oggi previste per gli studenti e le studentesse con disabilità e dsa anche a favore di chi vive un altro tipo di condizione, che però impatta ugualmente sul percorso universitario (è il cosiddetto Bisogno Educativo Speciale). Dall'altra, quello del consolidamento delle esperienze di counseling psicologico specificamente rivolte proprio alla popolazione studentesca con una disabilità, un dsa e, in prospettiva, con altri BES.
Introdotto dai saluti istituzionali della Rettrice dell'Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Marina Brambilla, del Presidente della Cnudd, Prof. Luca Fanucci, e del Dott. Alessio Pontillo, funzionario del Ministero dell'Università e della ricerca – Ministero che sarà in prima linea impegnato nella implementazione di questi obiettivi – il convegno si articola in più sessioni. Le prime due, introdotte e coordinate rispettivamente dalla Prof.ssa D'Amico e dal Prof. Arconzo, si concentreranno proprio sul tema dei BES. Docenti esperti della materia, di diversi settori disciplinari, aiuteranno a comprendere di quali esigenze stiamo parlando e di come in questi anni gli Atenei, indirizzati dalla Cnudd, si siano comunque attrezzati per dare una risposta. Ciò sebbene, allo stato, la normativa non se ne sia fatta mai carico a livello universitario e permangano, dunque, problematiche zone di incertezza. Ci si occuperà, inoltre, della didattica inclusiva, e di come sfruttare, in questa prospettiva, le nuove tecnologie.
Ci sarà poi un affondo su una selezione di bisogni educativi speciali, con relazioni dedicate ad alcune neurodivergenze e ad alcuni disturbi psichiatrici. Si tratta infatti di situazioni sempre più presenti nelle Università, che richiedono per questo una attenzione sempre più consapevole da parte dei servizi e del corpo docente.
Nella terza sessione, introdotta e coordinata dalla Prof.ssa Ogliari, ci si confronterà invece sui modelli personalizzati di supporto psicologico messi in campo per accompagnare in modo specifico gli studenti e le studentesse con disabilità, dsa o altri bes. Verranno inoltre delineate le buone pratiche in essere nei diversi Atenei

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'UNIVERSITÀ NEL NUOVO PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E RAFFORZAMENTO DEL COUNSELING PSICOLOGICO DEDICATO

condividere le nuove sfide e affrontare le situazioni più complesse, come quelle in cui lo studente o la studentessa non abbia esplicitato una richiesta di supporto. Con l'obiettivo di confrontarsi sulle migliori strategie per dare concretezza a questi obiettivi, il convegno si chiuderà poi con una tavola rotonda coordinata dal Prorettore ai Servizi agli studenti e al Diritto allo studio, Prof. Stefano Simonetta, nella quale un rappresentante dell'Osservatorio nazionale, che ha elaborato il Piano di azione e queste specifiche finalità, discuterà del tema con il Presidente della Cnudd e con la componente studentesca (Consiglio nazionale degli Studenti universitari).
L'auspicio è che il convegno, grazie anche alla partecipazione di diverse istituzioni, possa costituire una fruttuosa occasione per fare il punto su una questione ancora molto complessa, che richiede riflessione e certezza di prospettive. Vi aspettiamo il 10 settembre!